



REGIONE SICILIA



ALLEGATO C

COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

PEC: comune.favara@pec.it

Centralino unico: (+39) 0922448111

www.comune.favara.ag.it

OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento, a terzi, del servizio di trasporto pubblico locale urbano (TPL) ai sensi del regolamento europeo n.1370/07 ” per anni 9 (nove) – da Dicembre 2025 a Novembre 2034.

Cig _____;

CPV 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (di seguito denominato per brevità “Codice”) dalla Ente Appaltante del Comune di Favara (di seguito anche “Ente appaltante”), in esecuzione della decisione a contrarre n. del ____ del Comune di Favara, per l'affidamento del servizio di trasporto urbano per anni 9 (dal 1° Dicembre 2025 al 30 Novembre 2034)”.

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara in oggetto sopra indicata.

Dato atto che, a norma dell'art. 62 comma 5 lett. e) del citato codice degli appalti l'intera procedura sarà svolta su piattaforma NET4MARKET-CSA med ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

Considerato che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata;

La S.V. è invitata a presentare offerta secondo i criteri, le modalità e i vincoli di seguito indicati.

*** Procedura di gara e criterio di aggiudicazione**

La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 3 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione nella documentazione di gara e che di seguito in sintesi si descrivono.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto e la loro esecuzione sarà gestita direttamente dal Comune.

La presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il portale NET4MARKET e accessibile all'indirizzo internet:http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticutrinakriasud - [proc. n. 12/2025](#)

Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La documentazione di gara sarà disponibile con accesso libero e gratuito anche sul sito internet raggiungibile al seguente indirizzo: <https://comune.favara.ag.it/>

*** Ente appaltante e committente del servizio**

Ente Appaltante: Comune di Favara

Indirizzo: Piazza Cavour – 92026 Favara (AG)

Telefono: Centralino unico: (+39) 0922448111

Indirizzo sito internet: <https://comune.favara.ag.it/>

PEC: comune.favara@pec.it

Codice NUTS: TG14

Codice ISTAT: 084017

*** Stazione appaltante delegata**

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza “Trinakria Sud - U.O. Appalti di servizi e forniture

Indirizzo: Piazza Fonte Diana – 97013 Comiso (RG)

Telefono: (+39) 0932 748216/254

PEC: cusservizi@pec.comune.comiso.rg.it

E mail: cuc@comune.comiso.rg.it

*** Durata del procedimento di gara**

La durata del procedimento è fissata in giorni 45 e rientra nei limiti previsti all'art. 17, comma 3, allegato I.3 del Codice e dell'art. 71 c. 3 che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato”;

*** Luogo di svolgimento del servizio**

Il servizio di trasporto pubblico urbano è svolto nell'ambito del territorio comunale del Comune di Favara (AG), come meglio specificato nel Capitolato speciale di gara e nei relativi allegati.

*** Responsabile unico del progetto (RUP)**

Il Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Antonina Crapanzano del Comune di Favara (AG), e-mail: antonella.crapanzano@comune.favara.ag.it;

Art. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza TRINAKRIA SUD Sez.Comiso - U.O. appalti di servizi e forniture tramite la seguente piattaforma telematica Net4market raggiungibile al seguente link: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticutrinakriasud

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

* Bando di Gara (Allegato A)

* Capitolato Speciale di Appalto (Allegato B)

– Programma di Esercizio (Allegato B1)

* Disciplinare di Gara (Allegato C)

– Patto di Integrità (Allegato C1)

– Disciplinare Telematico (Allegato C2)

* DGUE - Documento di Gara Unico Europeo / domanda di partecipazione (Allegato D)

* Schema Contratto (Allegato E)

Per l'espletamento del servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e non risultano previsti di conseguenza costi della sicurezza oggetto di specifica compensazione al Concessionario.

La documentazione di gara sarà disponibile con accesso libero e gratuito anche sul sito internet www.comune.favara.it all'atto dell'avvio della procedura di gara.

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO e DURATA

3.1 Oggetto dell'appalto

La Ditta Aggiudicataria, per l'espletamento del servizio dovrà garantire tutti i servizi e le attività secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

3.2 Lotti e importi

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ha rilievo particolare la gestione unitaria del servizio ai fini dell'uniformità del medesimo e della garanzia di miglior risultato atteso, non sussistendo le condizioni per una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali senza pregiudizio per tali aspetti.

Infine, la tutela della partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

L'importo complessivo del servizio da eseguire è così dettagliato:

Tabella degli importi per tipologia del Servizio e classificazione CPV

n.	Descrizione servizi forniti	CPV	P (principale)	Importi (IVA esclusa)
1	Servizi di trasporto urbano	60112000-6	P	€ 1.026.343,10
A) Importo a base di gara (importo contrattuale, comprensivo di costo manodopera (€ 796.968,72) non soggetti a ribasso, oltre IVA				€ 1.026.343,10
B) Oneri per la sicurezza da interferenze NON soggetto a ribasso				0 (ZERO)
Importo complessivo:				€ 1.026.343,10

Si precisa che ,seguendo le indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n.1 / 2025, l'importo a base di gara (per la durata contrattuale di 9 anni) comprende i costi della manodopera.

La Ente Appaltante precisa che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) , in quanto, viste le attività oggetto dell'Appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre tali rischi. Gli oneri per la sicurezza relativi risultano essere pertanto pari a € 0,00 annui.

3.3 Revisione prezzi

E' ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati .

Le eventuali variazioni dei prezzi nel corso della durata di contratto sono valutate ai sensi dell'articolo 60 del Codice, al quale si rinvia.

3.4 Durata

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di 9 anni a decorrere dall'aggiudicazione della gara che presumibilmente avverrà nel mese di Dicembre 2025 fino a Novembre 2034.

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 65, 67, 68 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal presente articolo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Ente appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- * partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- * partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- * partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- * partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare entro 5 giorni lavorativi che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

- * nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- * nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- * nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1 Operatori economici esclusi

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Ente appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- * partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- * partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- * partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- * partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Art. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati dovranno essere dichiarati compilando il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, come indicato al punto 15.4 del presente disciplinare.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Ente appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Ente appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo o difformi dalla richiesta.

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

5.3 Verifica dei requisiti dichiarati – FVOE 2.0

La verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario per la partecipazione alla gara avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) attivato sulla piattaforma di ANAC nel quale dovranno essere caricati tutti i documenti relativi al possesso dei **requisiti generali** e **speciali** di partecipazione.

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.

Al fine di facilitare il più possibile l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico, nella sua nuova versione 2.0, ANAC ha predisposto un apposito manuale per l'Operatore economico.

L'accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell'Autorità.

L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE, eIDAS o CNS).

Per poter accedere al servizio occorre:

- * Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- * Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- * Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti alla pagina "Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti" (link <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>)
- * Accedere al servizio FVOE 2.0

L'operatore economico che non effettuerà la registrazione e l'inserimento dei documenti a comprova richiesti nel presente Disciplinare ed ogni altro documento idoneo a tale verifica verrà segnalato all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 222 c. 13 del Codice.

Art. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Ente appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico come indicato al precedente punto 5.3.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Ente appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale da attestarsi ai sensi di quanto previsto nel presente Disciplinare:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente per attività rientranti nell'oggetto della presente gara. (compilando la parte IV, lett. A, punto 1 del DGUE)

b) Iscrizione al Registro nazionale delle Imprese autorizzate al trasporto di persone (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n.1071/2009/CE (compilando la parte IV, lett. A, punto 2 del DGUE)

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Ente appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative e l'iscrizione al REN devono essere possedute in proprio da:

- * ciascuna delle imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio che svolgano le attività di trasporto;
- * ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici del servizio di trasporto e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 100 comma 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I partecipanti devono dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria quale indicatore di effettiva operatività industriale, in relazione alle caratteristiche del servizio (considerato servizio pubblico di necessità) che richiedono l'accertamento di requisiti di solidità finanziaria rinforzata in capo al prestatore del servizio, atti a garantirne la regolare esecuzione in un arco temporale rilevante, mediante:

- * Fatturato globale medio annuo, riferito ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione della presente gara non inferiore a €. 114.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- * per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- * per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- * dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver prestato negli ultimi dieci esercizi contabili (approvati entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione) per le migliori tre annualità, nei confronti della Pubblica Amministrazione servizi in materia di trasporto pubblico locale per un monte chilometrico complessivo (somma delle 3 annualità) almeno pari al doppio di quello annuale richiesto a gara e pertanto pari a 99.902 Km /anno ;

La comprova del requisito è fornita mediante produzione di bilanci e dichiarazioni aziendali che evidenziano l'entità del servizio svolto in termini di chilometraggi effettuati.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, tutti gli operatori riuniti devono essere in possesso di tali certificazioni. In caso di consorzio stabile la certificazione dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici,

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- * da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- * da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4.4 Estromissione o sostituzione dei partecipanti

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.4.5 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

6.4.6 Estromissione o sostituzione delle consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7 AVVALIMENTO

7.1 Requisiti e modalità di avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente Art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Si precisa che i requisiti di idoneità professionale non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta da parte di questi attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 100 del Codice.

La Ente appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del Titolo IV del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario, sia l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- * possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; possedere i requisiti speciali di cui all'Art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- * impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Ente appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (producendo dichiarazione dell'ausiliario).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7.2 Sostituzione dell'ausiliario e carenza dei requisiti

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Ente appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Ente appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 SUBAPPALTO

Il subappalto del contratto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, cui espressamente si rinvia.

Ai sensi dell'art 119 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Ente appaltante alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in fase di gara. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari**. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la Ente appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLA SOCIALE

Contratti collettivi nazionali e territoriali di settore

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, I022 - Autoferrotramvieri - oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dalla presente concessione, il concorrente nella predisposizione dell'offerta deve tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art. 48 del D.L. 50/2017 e dalla Misura 14 dell'Atto di regolazione di cui alla Delibera 154/2019 ART. L'aggiudicatario è tenuto, pertanto, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore). Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.526,86 (euro ventimilacinquecentoventisei/6).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- * La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, previsti dall'ordinamento vigente da effettuare entro la data prevista per la scadenza, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, presso il conto del comune di Favara:

Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena
Codice **IBAN** – IT 59 Z 01000 03245 51030 0064244

- * causale: "cauzione provvisoria indicando quale riferimento il CIG della gara"

Per bonifici effettuati dall'estero è necessario indicare inoltre: codice swift PASCITM1N82

L'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa il file in formato **pdf** non modificabile (ottenibile anche tramite scansione digitale dell'originale cartaceo), **firmato digitalmente** della **ricevuta** del bonifico effettuato, nonché una **dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato** (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Ente Appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

- * La **fideiussione** può essere rilasciata:

- * da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- * da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa il **file** in formato **.pdf** non modificabile (ottenibile anche tramite scansione digitale dell'originale cartaceo), **firmato digitalmente** sia dall'operatore economico sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione, attestante il versamento a corredo dell'offerta per gli importi come sopra indicati.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità e il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- * contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (beneficiario: Ente Appaltante Comune di FAVARA);
- * essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- * essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- * avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- * prevedere espressamente:
 - * la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - * la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - * l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Ente appaltante.

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della Ente appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La Ente appaltante, nell'atto, inviato tramite Piattaforma telematica, con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari ai sensi dell'art. 90, comma 1, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

RIDUZIONI sulla garanzia:

Per le riduzioni previste all'art. 106 c. 8 si precisa che, in attesa degli aggiornamenti ministeriali, si rinvia a quanto indicato all'art. 225 c. 7 del D.Lgs. 36/2023.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella "Busta Amministrativa".

La Ente appaltante, nell'atto, inviato tramite Piattaforma, con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari ai sensi dell'art. 90, comma 1 del Codice, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 11 SOPRALLUOGO

Per la presente procedura, ai sensi dell'art. 92 del Codice non è previsto obbligo di sopralluogo assistito.

La Ente Appaltante provvede a tale riguardo, fornendo in allegato indicazioni relative ai percorsi, alle fermate e ai tempi di percorrenza previsti relativi all'effettuazione del servizio, al fine di consentire ai concorrenti di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario deve effettuare delle prove tecniche per prendere conoscenza del percorso, delle strade, delle fermate e dei tempi necessari di percorrenza.

Art. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, ai sensi della del. ANAC n. 598 del 30.12.2024.

Il versamento contributivo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alla gara, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attuazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- * "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- * "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - * infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - * IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

- * essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti, oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica o eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature, o CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Per avere ulteriori informazioni sull'identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito <https://identitadigitale.gov.it/>, per eIDAS consultare la pagina dedicata, per CNS consultare la pagina dedicata)
- * richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- * accedere al servizio.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la Ente appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento.

L'Ente Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante l'inserimento della relativa attestazione di pagamento nella documentazione di gara, come più avanti indicato.
La verifica avverrà anche mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Art. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione che compone l'offerta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta unica eccezione per le cartelle digitali compresse contenenti la documentazione suddetta (archivio di dati) come più avanti meglio precisato agli Art. 15 e Art. 16.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte verrà indicato nel “Provvedimento di indizione gara di appalto” che verrà emesso successivamente all'ottenimento del CIG e pubblicazione su Portale Contratti Pubblici di ANAC, che dovrà avvenire esclusivamente tramite Piattaforma.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

Sulla piattaforma dovranno essere caricati esclusivamente file in formato .pdf firmati digitalmente.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

come meglio precisato al successivo Art. 15

B) OFFERTA TECNICA

come meglio precisato al successivo Art. 16

C) OFFERTA ECONOMICA

come meglio precisato al successivo Art. 17

13.1.1 Inserimento dell'offerta

Le operazioni di inserimento e invio della documentazione sulla Piattaforma dovranno avvenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente.

Fatto salvo quanto previsto in relazione all'attivazione del “soccorso istruttorio”, il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log del sistema.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel Portale offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Ente appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

I concorrenti esonerano la Ente Appaltante e la Piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Si precisa inoltre che:

- * l'offerta è vincolante per il concorrente;
- * con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica anche a Sistema la forma di partecipazione e elenca gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

13.1.2 Validità dell'offerta

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Ente appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1.3 Rettifica dell'offerta

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Art. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere integrate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- * l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- * la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- * il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa è sanabile;
- * **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'Art. 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che non può essere inferiore a **cinque giorni** e superiore a **dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Ente Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di inutile decorso del termine, la Ente appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Ente appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Ente appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Ente appaltante secondo le norme. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la documentazione di seguito specificata in dettaglio che dovrà essere caricata nella busta documentazione amministrativa:

- * Domanda di partecipazione ed eventuale procura - DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- * Patto di Integrità approvato dal Comune di Favara con DDG n. 128 del 15/10/24
- * Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione
- * Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.8
- * Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.7
- * Eventuali dichiarazioni integrative
- * Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00
- * Ricevuta di versamento del contributo ANAC di € 165,00
- * Altra documentazione richiesta e/o ritenuta utile dall'operatore economico

La suddetta documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovrà essere prodotta come di seguito descritto:

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D.lgs. 36/2023 predisposto dalla Stazione Appaltante, in adempimento a quanto disposto da ANAC.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- * le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- * gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- * tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Ente appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Ente appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere compilato un DGUE per ogni componente del raggruppamento, anch'esso soggetto al bollo; dovrà essere prodotto anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori. Il file dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- * dal concorrente che partecipa in forma singola;
- * nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- * nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- * nel caso di aggregazioni di retisti:
- * se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- * se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- * se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- * nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.2 Procura

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.3 Pagamento imposta di bollo

Il DGUE deve essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT 59 Z0100003245510300064244 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.4 Garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria)(art. 106 D.Lgs. 36/2023)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da presentare mediante copia scansionata dell'originale cartaceo (ovvero file non modificabile in formato .pdf o nativo digitale) firmata digitalmente dal concorrente e dal garante, come indicato al precedente Art. 10.

Il beneficiario è la Ente Appaltante Comune di Favara.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere firmata da tutti i concorrenti contraenti.

15.5 Versamento contributo ANAC

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come indicato al precedente Art. 12.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

15.6 Documentazione in caso di associazione temporanea di operatori economici non ancora costituita

Oltre alla compilazione del DGUE di tutti i componenti del Raggruppamento è necessario produrre la Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

- * nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti delle lavorazioni o la quota percentuale delle opere che andrà ad eseguire;
- * nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti delle lavorazioni o la quota percentuale delle opere che andrà ad eseguire.

15.7 Documentazione in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (art. 104 D.lgs. 36/2023)

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti economico finanziari e tecnico-professionali l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa:

- * dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- * dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma, attestante:
- * il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 94 e 100 del D.lgs. 36/2023;
- * l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- * copia scansionata ovvero file in formato .pdf del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Ente Appaltante Comune di Favara a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- * Patto di integrità firmato digitalmente dall'Impresa ausiliaria

Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE che dovrà essere compilato sia dall'ausiliata che dall'ausiliaria.

Art. 16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito descritte, a pena di inammissibilità dell'offerta.

16.1 Documentazione tecnica

Nella sezione relativa alla Busta offerta tecnica, presente sulla piattaforma, il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica nella quale dovrà dettagliare le proposte tecniche dell'offerta, dalle quali risulti la qualità della proposta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

- * **Relazione tecnica** dei servizi offerti, come descritto al successivo punto 16.1.1;
- * **Allegati dell'offerta tecnica**, come elencati e descritti al successivo punto 16.1.2;
- * **Dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica** (eventuale, a discrezione del concorrente) come descritto al successivo punto 16.1.3;

Tutti i documenti sopra indicati (in formato .pdf) **dovranno essere firmati digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma).

16.1.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica, sintetica ma esauriente, contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione esposti nella tabella precisata al successivo punto 18.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati e dalla quale risulti la qualità dell'offerta, illustrante le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, le principali caratteristiche tecniche delle macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio, le proposte migliorative, i profili organizzativi e gestionali del servizio e i profili rilevanti per la Ente appaltante.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi con riferimento ai criteri di valutazione indicati, la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Modalità e avvertenze per la stesura della Relazione Tecnica

Ai fini della sua redazione, la relazione tecnica dovrà:

- * essere redatta in lingua italiana;
- * contenere un indice analitico
- * essere numerata in ogni pagina;
- * riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- * non superare il **massimo di 20 pagine/facciata** (copertina e indice esclusi) in formato **A4**;
- * utilizzare caratteri leggibili con altezza pari o superiore a 11 pt;
- * la Relazione tecnica dovrà utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione di cui al punto 18.1 del presente Disciplinare di gara, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri ivi previsti;
- * non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico;
- * essere in formato digitale .pdf

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza rispetto a quanto sopra indicato, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente il numero massimo di pagine stabilito.

16.1.2 Allegati dell'offerta tecnica

Il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:

- * copia conforme all'originale degli eventuali certificati di qualità aziendale;
- * elenco dei mezzi da impiegare per la realizzazione del servizio TPL corredato dalla copia conforme all'originale dei relativi libretti di circolazione;
- * copia conforme all'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relativa all'eventuale utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione;
- * elenco del personale da impiegare con indicazione della patente di guida posseduta;
- * certificati di servizio del suddetto personale contenenti le informazioni di cui al punto H1 della SCHEDA TECNICA di valutazione.

16.1.3 Dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica (eventuale)

Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta Tecnica contenga informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, il medesimo operatore economico dovrà allegare una **dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica**, firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, ai sensi dell' Art. 27 del presente Disciplinare di gara relativo all'accesso agli atti, ai cui contenuti si rinvia, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una ulteriore copia firmata della **relazione tecnica** e degli **allegati** adeguatamente **oscurati** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della Ente appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita nell'apposito campo della piattaforma relativo alla Dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica.

Art. 17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico indica la propria offerta economica secondo le modalità indicate nel "Disciplinare telematico".

Per la presente procedura di gara, l'operatore deve redigere la propria offerta economica indicando il prezzo offerto per lo svolgimento del servizio, in ribasso sull'importo a base di gara , al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA .

Il ribasso dovrà essere indicato in lettere e in cifre e per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, fino alla seconda dopo la virgola e non saranno considerate le cifre ulteriori dopo la seconda. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e il ribasso espresso in lettere prevale il valore espresso in lettere. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo

L'operatore economico dovrà inoltre obbligatoriamente indicare i costi previsti dall'art. 108 comma 9 del Codice dei Contratti (ovvero i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, entrambi in relazione all'offerta presentata).

Sono inammissibili le offerte economiche alla pari o che superino l'importo a base d'asta.

L'operatore economico dovrà, rileggere e verificare i dati inseriti, firmarlo digitalmente, e caricarlo a sistema.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, consorzi ecc.) la medesima offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ecc.

Si ribadisce che non verranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

L'offerta sarà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Art. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale gli operatori economici devono esplicitare gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio in appalto e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentata dal ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio massimo
Offerta TECNICA	Punti 80
Offerta ECONOMICA	Punti 20
Totale	Punti 100

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, nominata dall'Ente Appaltante ai sensi dell'art. 93 del Codice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

La Ente Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio forniti dall'operatore economico aggiudicatario, unitamente al ribasso percentuale offerto, costituiscono obbligo contrattuale. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell'oggetto della gara.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è **80 punti** ed attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa **ripartizione dei punteggi**.

CRITERI DI VALUTAZIONE		
A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Criterio a valutazione QUALITATIVA
A.1	Organizzazione del servizio: L'operatore economico dovrà descrivere le modalità di gestione giornaliera del servizio di trasporto locale. La Commissione attribuisce i punteggi sulla base del criterio di efficacia, prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte anche al fine di ridurre al minimo i rischi e i disagi per l'utenza.	
B	ATTENZIONE AI VIAGGIATORI	Criterio a valutazione QUANTITATIVA

B.1	Presenza sul territorio di un punto informativo e di una biglietteria	
B.2	Possesso di mezzi muniti di sistema di video sorveglianza	
C	PIANO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI	Criterio a valutazione QUALITATIVA
C.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria/igienizzazione degli automezzi L'operatore economico dovrà descrivere la procedura di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, della pulizia/igienizzazione dei bus indicando un programma, scadenziato e definendone la tempistica di realizzazione durante tutto il periodo dell'appalto: * monitoraggio chilometrico annuale * monitoraggio efficienza dei mezzi * frequenza pulizia e igienizzazione La Commissione attribuisce i punteggi sulla base del criterio motivazionale: efficacia, prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte anche al fine di ridurre al minimo i rischi e i disagi per l'utenza.	
D	RIMESSA DEL/DEI BUS	Criterio a valutazione QUANTITATIVA
D.1	Si precisa che la distanza deve essere calcolata mediante il sito googlemaps, dalla sede Municipale del Comune di Favara. L'attribuzione del punteggio è la seguente:	Da 0 a 5 km
		Da 5,1 a 20 km
		Oltre 20,1 km
E	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AZIENDALE	Criterio a valutazione QUANTITATIVA
E.1	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, l'operatore economico dovrà produrre attestato conforme alle norme vigenti. La Commissione attribuisce i punteggi sulla base del possesso della certificazione.	
	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001	
	Eventuale altra certificazione di qualità posseduta inerente il servizio: la commissione attribuisce 1 punto per ogni certificazione presentata ad un massimo di 4	
F	CARATTERISTICHE DEI MEZZI IMPEGATI	Criterio a valutazione QUANTITATIVA
F.1	Verrà valutata l'anzianità di immatricolazione dei mezzi descritti e adibiti al servizio di trasporto locale, con l'attribuzione del punteggio (fino al massimo attribuibile) nel seguente modo:	
	Anno di immatricolazione 2021/2023 - punti 3 per ogni automezzo	
	Anno di immatricolazione 2020/2018 - punti 2 per ogni automezzo	
	Anno di immatricolazione dall'anno 2017 a ritroso – punti 1 per ogni automezzo	
	Possesso mezzi di trasporto idonei con anzianità media di immatricolazione entro i 5 anni non utilizzati per il trasporto pubblico locale	
G	AUTOMEZZI DOTATI DI DISPOSITIVI DI GEOLOCALIZZAZIONE	Criterio a valutazione QUANTITATIVA
G.1	Il punteggio sarà attribuito nel caso in cui tutti gli automezzi offerti per il servizio siano dotati di dispositivi di geolocalizzazione e relativa autorizzazione rilasciata dall'ispettorato nazionale del lavoro.	
H	ESPERIENZA PERSONALE DEGLI AUTISTI ADDETTI AL TRASPORTO	Criterio a valutazione QUANTITATIVA
H.1	Ai fini dell'attribuzione del punteggio (fino al massimo attribuibile) deve essere indicato: il numero degli autisti impiegati; la tipologia di patente di guida in loro possesso; Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente deve indicare per ciascun autista che sarà impiegato nel servizio in appalto: * il periodo di lavoro svolto per servizi di trasporto locale; * la ragione sociale del datore di lavoro; * il committente del servizio. La Commissione valuterà gli anni di esperienza di ogni autista impiegato nel servizio in appalto (le frazioni di anno saranno conteggiate anno intero a partire dai 6 mesi compiuti):	
	Fino a 1 anno - punti 0,50	
	Da 2 a 5 anni - punti 1,5	
	Da 6 a 8 anni - punti 3	
	Oltre 8 anni - punti 5	
I	GESTIONE DEGLI IMPREVISTI	Criterio a valutazione QUALITATIVA
I.1	Piano delle emergenze e modalità di intervento:	

	l'Operatore Economico dovrà descrivere il piano delle emergenze e degli imprevisti che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a bordo e/o al momento dell'avvio del servizio giornaliero: * in caso di incidente * in caso di eventi atmosferici straordinari e imprevedibili * in caso di arresto, guasto del mezzo * in caso di indisponibilità del/dei bus (indicare i mezzi di riserva) * in caso di indisponibilità improvvisa dell'autista (indicare il personale sostitutivo)
TOTALE	

18.1.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e soglia di sbarramento al punteggio tecnico

A ciascuno degli elementi qualitativi, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario; ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

- ottimo = 1;
- distinto = 0,80;
- buono = 0,60;
- discreto = 0,40
- sufficiente = 0,20;
- insufficiente = 0.

La commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio. Saranno ammesse alla fase successiva - apertura delle offerte economiche.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50 punti**. Per tale concorrente non si procederà all'apertura della sua offerta economica.

18.2 Metodo di calcolo Offerta Economica

Il **punteggio massimo di 20 punti** verrà attribuito al ribasso percentuale più alto offerto sul prezzo a base d'asta.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta economica la commissione giudicatrice utilizzerà il criterio di assegnare alla ditta che avrà offerto il ribasso percentuale più elevato il punteggio massimo di 20 punti.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	Legenda	PUNTEGGIO
Il punteggio massimo attribuibile, di 20 punti, verrà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula: $X = P_i \times C / P_o$	X = punteggio totale da attribuire al concorrente <i>i</i>esimo; P_i = ribasso percentuale formulato dal concorrente <i>i</i>esimo; C = punteggio massimo prefissato (20 punti); P_o = ribasso percentuale massimo offerto;	Max 20

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento sull'importo a base di gara.

Art. 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dall' Ente Appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi su richiesta dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Art. 20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo alla data che verrà comunicata successivamente tramite Piattaforma, link "documentazione di gara"

La data di apertura è indicativa e programmatica poiché per la presente procedura, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del Codice, non è prevista alcuna fase pubblica per lo svolgimento in modalità telematica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- * della documentazione amministrativa;
- * delle offerte tecniche;
- * delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica "da remoto", e gestita dalla Stazione appaltante. Le ditte interessate potranno partecipare alle sedute "aperte" previa formale richiesta.

Art. 21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla data comunicata secondo le modalità di cui all'art. precedente, la Commissione Giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica, restano, chiuse segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- * verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- * attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 14 del presente Disciplinare;
- * redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Responsabile incaricato, successivamente all'ammissione dei concorrenti idonei, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice nominata come indicato all'Art. 19 del presente Disciplinare.

Si procederà quindi, come indicato al successivo Art. 22, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative.

Art. 22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il servizio in appalto sarà aggiudicato all'operatore che avrà ottenuto l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica e offerta economica) ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate e ammesse.

La commissione prosegue con l'esame e la valutazione delle suddette offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche secondo quanto indicato al punto 18.3 del presente Disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui in premessa (Piattaforma NET4MARKET):

- * i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- * le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale dato dalla risultanza delle somme dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica, per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica-qualitativa.

In caso di parità sarà dichiarata aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- * mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- * presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- * presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- * mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte verificando ai fini della proposta di aggiudicazione la prima offerta in relazione ai costi del personale dichiarati in sede di gara in relazione anche alla proposta tecnica offerta.

Qualora la prima offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Ente appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- * i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicati dall'operatore economico;
- * l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Ente appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto sarà stipulato dall'Ente Appaltante, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Resta ferma la possibilità di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio anche prima della stipula, ai sensi dell'art.17 comma 8 del vigente Codice Dlgs 36/2023 che dispone che : “ fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni e inoltre che l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza di cui al comma 9 ”.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Ente appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzioso inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio del servizio.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ovvero, secondo una delle modalità previste dall'art. 18 del Codice, scelta d'intesa fra la Ente appaltante e l'appaltatore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Ente appaltante:

- * gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- * le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- * ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Ente appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti comunicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 27 TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Favara (AG). Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede dell'eventuale verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal Codice dei Contratti agli artt. 35 e 36, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di copia delle giustificazioni dei prezzi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto e nei tempi previsti dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del decreto Legislativo n. 36/2023, è consentito a tutti i concorrenti che ne fanno richiesta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Art. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, Palermo, Via Butera, n.6 C.A.P. 90133

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- * il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la presente autorizzazione.
- * del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente Lettera di Invito/Disciplinare di gara tramite la funzionalità della piattaforma utilizzata dalla CUC TRINAKRIA SUD sezione Comiso.
- * i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e potranno essere comunicati: a) al personale del Comune di Favara che cura il procedimento di gara, ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara; c) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.; Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i

IL RUP
dott.ssa Antonina Crapanzano